

SOTTOSCRITTO CONTRATTO DI LAVORO TRIENNIO 2022-2024

È stato appena sottoscritto il Contratto di Lavoro per il triennio 2022-2024 del personale non dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa.

Alla firma si è arrivati dopo trattative durate mesi e una decisa accelerazione negli ultimi giorni che ha permesso di concludere prima delle imminenti festività.

Come già rappresentato in precedenti comunicati, gli incrementi stipendiali per gli anni 2022 e 2023 sono appena sufficienti a coprire l'indennità di vacanza contrattuale già percepita.

Per l'anno 2024, invece, si avranno incrementi complessivi (tra stipendio tabellare e indennità mensile pensionabile) che vanno da 145,45 euro per gli Agenti a 215,51 euro per i Commissari Capo, passando, a titolo esemplificativo, dai 171,34 euro dell'Assistente Capo Coordinatore, dai 183,57 euro del Sovrintendente Capo, dai 189,22 euro dell'Ispettore e dai 206,34 euro del Sostituto Commissario. Si tratta chiaramente di importi lordi dai quali vanno detratte le ritenute previdenziali, le ritenute fiscali (l'Irpef che varia in ragione del reddito imponibile) e le ritenute addizionali regionali e comunali ... e va anche sottratta l'indennità di vacanza contrattuale già percepita.

Al netto di dette ritenute è garantito quell'aumento netto mensile di 100 euro per un Agente, per il quale questa Organizzazione Sindacale si è battuta con fermezza, e aumenti in maggior misura per le qualifiche superiori. Se si pensa che i due precedenti Contratti relativi ai trienni 2016-2018 e 2019-2021 avevano garantito all'Agente un incremento netto di circa 50 euro e al Commissario Capo di circa 70 euro, può certamente dirsi che oggi abbiamo sottoscritto un buon Contratto per tutti i Poliziotti.

Rimane la forte amarezza per non essere riusciti a incrementare gli emolumenti relativi ai servizi di ordine pubblico, ai servizi esterni, al lavoro notturno, etc. ... ma davvero ancora una volta siamo stati quasi i soli a chiederlo oltre al fatto che ci siamo dovuti scontrare con una parte pubblica che pretendeva di far coincidere le pretese delle varie Amministrazioni che compongono il Comparto, con ciò evidenziandosi, ancora una volta ed in misura sempre maggiore, la necessità di una separazione tra il Comparto Difesa da quello che si occupa della Difesa: sempre maggiori sono difatti le cose che ci dividono rispetto a quelle che ci uniscono (l'unica, forse, è il fatto che tutti indossiamo una divisa). Confidiamo tuttavia di riuscire ad incrementare dette indennità con la prossima tornata contrattuale.

Anche il compenso per il lavoro straordinario rimane sotto la nostra attenzione seppur l'incremento che si è riusciti ad ottenere con questo Contratto (in media il 6,75%) è un dato certamente positivo.

Purtroppo è la base di partenza di tale compenso che è troppo bassa ma siamo davvero fiduciosi che il Governo vorrà avviare quanto prima un tavolo di discussione volto a trovare una giusta soluzione e un adeguato specifico stanziamento di risorse. Il Contratto di Lavoro, di seguito ancor meglio esplicitato, anche per ciò che riguarda la parte normativa, adesso dovrà essere recepito da un decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Realisticamente si ipotizza che gli incrementi si potranno percepire a decorrere dal prossimo mese di maggio 2025, così come nel medesimo mese verrebbero corrisposti gli arretrati per le iniziali mensilità del 2025 oltre che quelli per l'anno 2024.

QUALIFICA	TOTALE INCREM. MENSILE LORDO(PARAMETRO+ IND.PENSIONABILE)	ARRETRATI LORDI
Commissario Capo	215 Euro	1800 Euro
Commissario	212 Euro	1776 Euro
Vice Commissario	198 Euro	1669 Euro
Sostituto Comm. Coord.	211 Euro	1768 Euro
Sost. Commissario	207 Euro	1737 Euro
Isp. Super. (8 anni qualif)	202 Euro	1705 Euro
Isp. Superiore	200 Euro	1688 Euro
Ispettore Capo	193 Euro	1628 Euro
Ispettore	189 Euro	1588 Euro
Vice Ispettore	181 Euro	1524 Euro
Sovr. Capo Coordinatore	188 Euro	1585 Euro
Sovr. Capo (4 anni qual.)	183 Euro	1550 Euro
Sovrintendente Capo	182 Euro	1540 Euro
Sovrintendente	176 Euro	1482 Euro
Vice Sovrintendente	171 Euro	1447 Euro
Assistente Capo Coord.	171 Euro	1420 Euro
Ass. Capo (5 anni qualif)	166 Euro	1389 Euro
Assistente Capo	166 Euro	1384 Euro
Assistente	157 Euro	1304 Euro
Agente Scelto	151 Euro	1242 Euro
Agente	145 Euro	1191 Euro

A seguire l'ipotesi di contratto sottoscritta in data odierna.

Roma 18 dicembre 2024

La Segreteria Nazionale ADP

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL TRIENNIO
2022-2024 PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD
ORDINAMENTO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195.**

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	6,89	27.646,74
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	6,78	27.187,50
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	6,26	25.120,88
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	6,78	27.187,50
Sostituto commissario	143,50	6,57	26.360,85
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	6,41	25.717,90
Ispettore superiore	137,50	6,30	25.258,65
Ispettore capo	133,50	6,11	24.523,86
Ispettore	131,00	6,00	24.064,61
Vice ispettore	124,75	5,71	22.916,49
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	6,00	24.064,61
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	5,76	23.100,19
Sovrintendente capo	124,25	5,69	22.824,64
Sovrintendente	121,50	5,56	22.319,46
Vice sovrintendente	116,75	5,35	21.446,89
Assistente capo "coordinatore"	121,50	5,56	22.319,46
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	5,36	21.492,82
Assistente capo	116,50	5,33	21.400,97
Assistente	112,00	5,13	20.574,32
Agente scelto	108,50	4,97	19.931,37
Agente	105,25	4,82	19.334,35

2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	11,49	27.701,92
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	11,29	27.241,75
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	10,44	25.171,01
Sostituto commissario “coordinatore”	148,00	11,29	27.241,75
Sostituto commissario	143,50	10,95	26.413,46
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	10,68	25.769,23
Ispettore superiore	137,50	10,49	25.309,06
Ispettore capo	133,50	10,19	24.572,80
Ispettore	131,00	10,00	24.112,63
Vice ispettore	124,75	9,52	22.962,22
Sovrintendente capo “coordinatore”	131,00	10,00	24.112,63
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	9,60	23.146,29
Sovrintendente capo	124,25	9,48	22.870,19
Sovrintendente	121,50	9,27	22.364,01
Vice sovrintendente	116,75	8,91	21.489,69
Assistente capo “coordinatore”	121,50	9,27	22.364,01
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	8,93	21.535,71
Assistente capo	116,50	8,89	21.443,68
Assistente	112,00	8,55	20.615,38
Agente scelto	108,50	8,28	19.971,15
Agente	105,25	8,03	19.372,94

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	154,89	29.422,75
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	152,32	28.934,00
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	136,75	140,74	26.734,63
Sostituto Commissario “coordinatore”	148,00	152,32	28.934,00
Sostituto Commissario	143,50	147,68	28.054,25
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	144,08	27.370,00
Ispettore Superiore	137,50	141,51	26.881,25
Ispettore capo	133,50	137,40	26.099,25
Ispettore	131,00	134,82	25.610,50
Vice Ispettore	124,75	128,39	24.388,63
Sovrintendente Capo “coordinatore”	131,00	134,82	25.610,50
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	129,42	24.584,13
Sovrintendente Capo	124,25	127,87	24.290,88
Sovrintendente	121,50	125,05	23.753,25
Vice Sovrintendente	116,75	120,15	22.824,63
Assistente Capo “coordinatore”	121,50	125,05	23.753,25
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	120,42	22.873,50
Assistente Capo	116,50	119,90	22.775,75
Assistente	112,00	115,27	21.896,00
Agente scelto	108,50	111,67	21.211,75
Agente	105,25	108,32	20.576,38

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4
Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	60,62	993,29
Commissario/Commissario penitenziario	60,00	983,12
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	57,64	944,43
Sostituto Commissario “coordinatore”	59,35	972,48
Sostituto Commissario	59,35	972,48
Ispettore Superiore (con 8 anni)	58,66	961,16
Ispettore Superiore	58,66	961,16
Ispettore capo	56,15	919,95
Ispettore	54,40	891,38
Vice Ispettore	52,70	863,42
Sovrintendente Capo “coordinatore”	54,15	887,23
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	54,15	887,23
Sovrintendente Capo	54,15	887,23
Sovrintendente	51,10	837,31
Vice Sovrintendente	50,86	833,39
Assistente Capo “coordinatore”	46,29	758,49
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	46,29	758,49
Assistente Capo	46,29	758,49
Assistente	42,36	694,06
Agente scelto	39,35	644,71
Agente	37,13	608,39

Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro 7.648.369;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro 697.215.
2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro 7.861.749;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.161.189.
3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro 9.437.955;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.910.698.
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalità, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	17,21	19,47	22,46
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	16,91	19,13	22,07
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	136,75	15,63	17,68	20,40
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	16,91	19,13	22,07
Sostituto commissario	143,50	16,41	18,56	21,41
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,00	18,10	20,88
Ispettore superiore	137,50	15,72	17,78	20,51
Ispettore capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Ispettore	131,00	14,97	16,93	19,53
Vice Ispettore	124,75	14,26	16,12	18,60
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	14,97	16,93	19,53
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	14,38	16,27	18,77
Sovrintendente capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Sovrintendente	121,50	13,89	15,71	18,12
Vice sovrintendente	116,75	13,35	15,10	17,42
Assistente capo "coordinatore"	121,50	13,89	15,71	18,12
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	13,38	15,14	17,46
Assistente capo	116,50	13,32	15,07	17,39
Assistente	112,00	12,80	14,49	16,71
Agente scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Agente	105,25	12,03	13,62	15,71

Art. 7

Indennità di rischio per operatori subacquei

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 è rideterminata nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Importo (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscela Sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	5,00	10,00	30,00	25,00
13 - 25	10,00	15,00	20,00	
26 - 40	20,00	18,00	0,00	
41 - 55	28,00	24,00	0,00	
56 - 80	38,00	30,00	0,00	
81 - 110	0,00	50,00	0,00	
111- 150	0,00	60,00	0,00	
151 - 200	0,00	0,00	0,00	
oltre 200	0,00	0,00	0,00	

Art. 8

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è determinato il contingente dei beneficiari per l'indennità di marcia.

Art. 9

Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'indennità di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è cumulabile con l'indennità di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 10

Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 è rideterminata nella misura di euro 4,20.

Art. 11

Indennità per operatori di unità operativa di primo intervento - U.O.P.I.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato specializzato come operatore di unità operativa di primo intervento, impiegato in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 12

Indennità per conduttori cinofili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria specializzato come conduttore cinofilo, impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 13

Indennità per negoziatori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 14

Indennità per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, agli appartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica non dirigenziale e al ruolo direttivo della Polizia di Stato preposti, anche in qualità di dirigenti facenti funzione, alla direzione di un commissariato di pubblica sicurezza compete una indennità mensile pari a euro 100,00, purché non assenti per l'intero mese.
2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con quella di comando.

Art. 15

Indennità di responsabilità di comandante di reparto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo di polizia penitenziaria cui sia stato affidato, con provvedimento formale dell'amministrazione, l'incarico di comandante di reparto di istituto penitenziario e di istituto penale per i minorenni è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

Art. 16

Indennità per il personale della Polizia di Stato in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è rideterminata nella misura di euro 6,50.

Art. 17
Congedo e riposo solidale

1. L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è così sostituito:

“1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.”

Art. 18
Tutela della genitorialità

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: *“d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;”*;
 - b) dopo la lettera f), è inserita la seguente: *“f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.”*.

Art. 19
Congedo parentale

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è così sostituito:

“1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.”

2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

“4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.”

Art. 20

Disposizioni concernenti le federazioni sindacali

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente:

“Art. 35

Federazioni sindacali

1. *Nel caso in cui le organizzazioni sindacali costituiscano, tra loro, federazioni sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni del presente articolo al fine dell'accertamento delle rappresentatività delle predette federazioni e della corretta imputazione delle quote economiche di iscrizione versate, per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1.*
2. *Per le finalità di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali federate acquisiscono l'assenso espresso dei propri iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere riportate, a pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni:*
 - a) *il codice che consente l'identificazione della federazione, alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentatività secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9;*
 - b) *il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale federata.*
3. *Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento il modello utilizzato per le finalità di cui al presente articolo; le federazioni depositano altresì il proprio statuto e il proprio atto costitutivo.*
4. *Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono conteggiate ai fini della rappresentatività né della federazione né del sindacato federato.*
5. *I codici di cui al comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti alle federazioni e alle organizzazioni sindacali, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli organi del Ministero dell'economia e delle finanze che assicurano il funzionamento del sistema informativo per la gestione degli emolumenti fissi e continuativi del personale della pubblica amministrazione.*
6. *Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali interessate, confluite in una federazione, sono attribuite direttamente al nuovo soggetto sindacale, attraverso l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b).*
7. *Nel caso in cui la federazione sia istituita con modalità diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b), assicura che:*
 - a) *le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della rappresentatività in capo alla federazione;*
 - b) *le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione sindacale federata, cui esse si riferiscono.*
8. *La consistenza associativa di ciascuna federazione è misurata conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31 dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative quote di iscrizione è effettuata a decorrere dal mese successivo a quello del conferimento. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.*
9. *Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe riferite a due o più organizzazioni sindacali appartenenti alla medesima federazione, ovvero alla federazione e ad altra organizzazione sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate una sola volta ai fini della rappresentatività.*
10. *Nei casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti la*

regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC.

- 11. Al fine di assicurare la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.*
- 12. Resta ferma la possibilità del dipendente di iscriversi direttamente a una federazione sindacale, ove ciò sia consentito dai relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la delega riporta soltanto il codice unico meccanografico di cui al comma 2, lettera a). L'elaborazione elettronica assicura che la quota di iscrizione sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata ai fini dell'accertamento della rappresentatività in capo alla federazione stessa.”*

2. Dopo l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è inserito il seguente:

“Art. 35-bis

*Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento
della rappresentatività delle federazioni sindacali*

- 1. In conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo 35, nella versione risultate dalle modifiche introdotte dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, verificatesi anche a seguito di vicende contenziose, si applicano, per la Polizia di Stato, le seguenti disposizioni transitorie:*
 - a) la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022 e 2023, è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, nella versione determinata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022;*
 - b) ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate di cui alla lettera a), depositate presso gli uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024, sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei codici di cui all'art. 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle federazioni interessate.*

Art. 21

Disposizioni concernenti i permessi sindacali

1. Ai soli fini della ripartizione dei permessi relativi all'anno 2024, nel caso in cui sia accertato che durante il medesimo anno un soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente dei permessi sindacali spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'eccedenza è compensata sul monte ore attribuito per l'anno 2025.

Art. 22

Integrazioni della disciplina dei permessi sindacali

- I. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. *La fruizione dei permessi sindacali in forma cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la possibilità di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali previsti dal comma 7.*”.

Art. 23

Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti integrazioni:
 - a) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: *“La revoca della delega è consegnata dall’interessato all’Amministrazione direttamente ovvero è trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca può essere, altresì, consegnata all’Amministrazione per il tramite dell’Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.”*;
 - b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunte le parole: *“Le deleghe sono consegnate dall’Organizzazione sindacale all’Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata”*;
 - c) dopo il comma 6 è inserito il seguente 6-bis:
 1. *“I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore.*
 2. *La trasmissione dei predetti dati è finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all’organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall’articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.”.*

Art. 24

Comitato unico di garanzia

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni in sede centrale istituiscono un Comitato unico di garanzia per lo svolgimento dei compiti affidati al Comitato pari opportunità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e l'espletamento di attività propositive nelle materie concernenti le pari opportunità, la parità di genere, il benessere organizzativo e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per il rispettivo personale di polizia, i servizi socio-assistenziali in favore del predetto personale, la tutela legale e assicurativa.
2. Il Comitato unico di garanzia è presieduto da un funzionario delle qualifiche dirigenziali nominato dall'Amministrazione ed è, altresì, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne definisce le modalità di funzionamento, il quale deve comunque prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l'anno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari opportunità, istituiti a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cessano di operare e sono soppressi.

Art. 25
Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente accordo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 26
Copertura finanziaria

1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.